



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO**  
**Sezione V civile – Sezione specializzata Imprese**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alida Marinuzzi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10546/2015 promossa da:

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'avvocato

Parte attrice

**CONTRO**

**SPA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

Convenuta

Avente ad oggetto: accertamento negativo di debito – bancario

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 7.2.2019 a atti ivi richiamati

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Banca S.p.A., chiedendo la condanna della convenuta alla ripetizione dell'indebito pari a € 68.690,19, per l'applicazione al contratto di mutuo n. 6101571 di interessi oltre il tasso di soglia antiusura ex legge 108/1996, un tasso d'interesse sottoscritto e concordato (TAN) e un TAEG e/o ISC indeterminati e, comunque, differenti rispetto a quanto indicato in contratto.

Si costituiva la banca convenuta, deducendo l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. Tanto premesso, la domanda è fondata nei limiti di cui appresso.

Come rilevato dallo stesso CTU la misura del tasso corrispettivo indicata dall'istituto bancario del 4,35% è differente ed inferiore a quella rilevata dallo stesso CTU e pari al 4,44% ciò che determina la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza in capo alla banca e dei principi di cui agli ex artt. 1418 e 1346 del c.c. nella gestione del contratto di finanziamento.

La Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n. 10688 del 04/03/2003 art.9 comma 2 ha stabilito che è compito della Banca d'Italia individuare quali siano le operazioni su cui deve essere segnalato questo indice, e le modalità per rilevarlo. Infatti, i parametri che determinano il

TAEG o ISC sono fissati per legge e rientrano a far parte del calcolo del tasso, oltre alla struttura del rimborso finanziario, tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti all'atto del finanziamento: interessi; spese istruttoria pratica; spese incasso rata; assicurazioni imposte dal creditore intese ad assicurarli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del debitore; costo dell'attività di intermediazione svolto da un terzo soggetto necessario per l'ottenimento del credito; altre spese contemplate nel contratto legate alla operazione del finanziamento. Dal 01/01/2011 le nuove disposizioni sulla trasparenza della Banca d'Italia a seguito della direttiva europea EU 2008/48/CE, includono nel calcolo del TAEG anche gli oneri fiscali (es. imposta di bollo sui contratti). Nel caso di specie, il tasso di interesse pattuito risulta non essere precisamente determinato.

Per quanto riguarda invece l'usura del tasso di mora, secondo orientamento consolidato anche gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale, e rientrano nella previsione degli interessi "promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro" e soggiacciono pertanto alle soglie d'usura (cfr. Cass. sez. 1, Sentenza n. 14899 del 17/11/ 2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8442 del 13/06/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5324 del 04/04/ 2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10032 del 25/05/ 2004; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 25/01/ 2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9896 del 15/04/ 2008; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 06/03/ 2017; Cass. Ordinanza n. 23192 del 4/10/2017; Cass. pen. sez. II, 21.2.2017 n. 8448).

Inoltre la Corte Costituzionale con pronuncia 29/2002 sulla legittimità costituzionale della L. 24/2001 ha precisato che: "va in ogni caso osservato e il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione- l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori".

Come affermato da Cass. 27442/2018 "il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento".

Inoltre, sempre la Cassazione, con Ordinanza n. 23192/2017, ha affermato che, in tema di contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia al di là del quale gli interessi devono essere considerati usurari riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. E che, conseguentemente, gli interessi del mutuo "non sono dovuti se il tasso di mora supera il tasso soglia di usura".

Infatti al momento della stipula del contratto di mutuo, l'obbligazione accessoria di pagamento degli interessi di mora va considerata come un tutt'uno con la principale, fondendosi interessi corrispettivi e interessi moratori, nei possibili scenari del rapporto di credito prospettati nel contratto predisposto dalla banca.

Nel caso di specie, il CTU ha verificato il superamento del tasso soglia (c.d. usura originaria) relativamente al tasso di mora.

Ne consegue che la clausola del contratto che stabilisce il tasso di mora è nulla per contrarietà con la disciplina anti usura.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'usura del tasso, secondo Cass. 27442/2018 "l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale".

**Nella specie, il calcolo degli interessi di mora al tasso legale, fermi restando gli interessi corrispettivi al tasso convenuto, comporterebbe disomogeneità con alterazione dell'equilibrio contrattuale perché si renderebbe conveniente l'inadempimento. In altri termini, fin quando le banche inseriranno tassi di mora superiori al tasso soglia, non potrà che derivare la nullità dell'intero regolamento contrattuale degli interessi, stante che lo sbilanciamento che deriva dalla nullità della clausola di interessi moratori comporta il necessario ricalcolo dell'intero mutuo al tasso di legge.**

Per le ragioni esposte, va accolta la domanda con conseguente declaratoria di nullità delle clausole determinative del tasso di interesse superiore al tasso soglia al momento della pattuizione al contratto di mutuo n. 6101571 con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto dagli attori pari ad € 68.690,19.

Le spese anche di CTU seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara che Banca S.p.A." ha applicato interessi oltre il tasso soglia antiusura ex legge n. 108/1996 con la nullità dei relativi addebiti al contratto di mutuo n. 6101571;
- accerta e dichiara il diritto di parte attrice al rimborso delle somme illegittimamente corrisposte e per l'effetto condanna la banca convenuta al pagamento di € 68.690,19 oltre interessi di legge dalla domanda sino al saldo;
- Condanna la banca convenuta al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 8.254,00 oltre € 786,00 per esborsi oltre Iva, cpa e magg. Forf. 15% con distrazione ex art. 93 cpc a favore del procuratore di parte attrice.

Palermo, 8.7.2019

IL GIUDICE  
dr.ssa Alida Marinuzzi